



(ALLEGATO "A")

**REGIONE ABRUZZO**  
**GIUNTA REGIONALE**  
**Direzione**  
**Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale**  
**Alimentazione Caccia e Pesca**

*Servizio Gestione del Territorio*

**Reg (CE) N 1698/05 - Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013**

**MISURA 214**

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PREVISTE  
DALLA MISURA 214 – AZIONE 2- "AGRICOLTURA BIOLOGICA" PER L'ANNO 2008  
(spesa pubblica è ripartita in quota parte tra il FEASR e lo Stato Nazionale)

**Articolo 1**

**Descrizione dell'Azione**

Con il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 della Regione Abruzzo, si possono presentare nuove domande per utilizzare le risorse previste per la Misura 214 per la corresponsione di un aiuto a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per il "mantenimento" o "l'introduzione" del metodo di Agricoltura Biologica da erogarsi annualmente per l'intera durata del periodo di impegno che non può essere inferiore a **cinque anni**.

Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR, in collegamento con i diversi vantaggi ambientali attesi.

Per l'agricoltura biologica vengono riconosciuti i soli processi produttivi certificati ai sensi della vigente normativa (Reg CEE 2092/91 e 834/07). Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree.

Con la sua attivazione la Regione Abruzzo intende, quindi, consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale.

### **1.1 In particolare si prefigge:**

- la diffusione dei metodi di produzione biologica;
- il sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs chimici, finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica e della biodiversità;
- la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

### **1.2 L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:**

- **“introduzione”**: per aziende al primo quinquennio nella pratica biologica approvata;
- **“mantenimento”**: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.

### **1.3 Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico**

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione 2 “Agricoltura biologica” (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”, sia con la Misura 132 “Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare” in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

I pagamenti relativi alla presente azione non sono invece cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della presente misura e dall’art. 69 del Reg CE 1782/03.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi all’applicazione dell’art. 69 del Regolamento (CE) n. 1782/03, al momento non esiste alcuna sovrapposizione tranne il ristoppio che verrà preventivamente evitato.

Le norme previste per l’applicazione dell’art. 69 del 1782/03, non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche delle azioni della misura 214 Pagamenti agroambientali.

Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento, o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni, attraverso un controllo preventivo di non duplicazione dei premi per le aziende di agricoltori soci di OP, in applicazione del Regolamento (CE) n. 2200/96 (OCM ortofrutta).

## **Articolo 2**

### **Localizzazione**

L'Azione “Produzione Biologica” può essere adottata su tutte le superfici agricole ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

## **Articolo 3**

### **Condizioni di ammissibilità**

Possono beneficiare degli aiuti previsti nella presente azione solo le superfici ricadenti nel territorio della Regione Abruzzo.

### **3.1 Le aziende aderenti all'Azione, per aver diritto al premio, devono:**

**3.1.a** - adottare per un periodo di cinque anni, sull'intera SAU aziendale e all'intero allevamento animale, qualora l'impegno riguardi anche quest'ultimo, metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dai Regg. CE 2092/91 e n. 834/07 *dalla data della sua applicazione* .

**3.1.b** - possedere le superfici oggetto dell'aiuto con regolari titoli di possesso e precisamente (proprietario, affittuario, usufruttuario), mentre per le altre superfici, il beneficiario non percepirà il contributo ma avrà comunque l'obbligo di assoggettarle alla misura.

**3.1.c** - destinare una superficie minima all'impegno, da intendersi come superficie aziendale effettivamente coltivata ed oggetto di richiesta di finanziamento, di 2 ettari di SAU, ridotta a 1 ettaro di SAU, nel caso di aziende con superficie investita a coltura arborea specializzata;

### **3.2 Qualora l'impegno riguardi anche l'allevamento animale, le aziende devono inoltre possedere i seguenti requisiti:**

**3.2.a** - disporre di bestiame aziendale allevato interamente con sistema biologico in base al Reg.(CE) 1804/99 e successive modifiche e integrazioni;

**3.2.b** - detenere superfici che determinano un rapporto UBA/ha di superficie foraggiera non inferiore a 0,8;

**3.2.c** - detenere una superficie minima foraggiera non inferiore a 5 ettari, ad esclusione dei pascoli e prati-pascoli di montagna;

**3.2.d** - detenere un allevamento non inferiore a 10 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui al Reg 2092/91 allegato I - lettera **B** e successive modificazioni e integrazioni ;

### **3.3 - I beneficiari aderenti all'Azione, per aver diritto al premio, devono:**

**3.3.a** - possedere partita IVA, iscrizione alla C.C.I.A.A. e, l'iscrizione all'INPS ai fini previdenziali ed assistenziali per gli imprenditori singoli, mentre per gli altri imprenditori occorre dimostrare di aver assunto, per l'effettuazione dei lavori, manodopera agricola e/o aver perfezionato regolari prestazioni di servizio con contoterzisti;

**3.3.b** - notificare, (per coloro che non l'hanno ancora fatto), su apposita modulistica, al SIPA competente per territorio e ad uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione, entro il termine di presentazione della domanda, le superfici coltivate col metodo biologico;

**3.3.c** - aggiornare i registri aziendali previsti nell'ambito della normativa vigente in materia di agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e Reg CE 834/07);

**3.3.d** - rispettare i vincoli e le condizioni previste nel Reg. (CEE) n. 2092/91 e Reg. (CE) 834/07;

**3.3.e** - presentare, per il primo anno, entro il 31 luglio 2008, al SIPA competente, l'attestato di idoneità (accettazione, ammissione) al sistema di controllo, rilasciato dall'Organismo di Controllo per la erogazione del premio;

**3.3.f** - presentare entro il 31 marzo di ogni anno (dal 2° al 5°) al SIPA competente una attestazione di conformità rilasciata dall'Organismo di Controllo;

**3.3.g** - non sono ammessi a premio le domande presentate da produttori che hanno interrotto l'applicazione dei disciplinari biologici, da meno di tre anni dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali con l'ex Reg. CEE 2078/92 e/o con il Reg CE 1257/99 ( PSR 2000-2006), fatte salve le cause di forza maggiore;

**3.3.h** - non sono ammessi altresì a premio le domande presentate da produttori che sono stati dichiarati decaduti in maniera definitiva da meno di tre anni dai benefici di cui sopra.

**3.4 - Inoltre, per accedere agli aiuti della presente azione, i beneficiari dovranno assolvere ai seguenti, ulteriori adempimenti tecnici:**

**3.4.a – Irrigazione** - Le aziende sono tenute al rispetto del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) regionale, relativamente al metodo del bilancio idrico semplificato, così come indicato nel PSR, per l'Azione 1 della presente misura. L'obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo agire per ridurre la lisciviazione dei nutrienti e delle problematiche fitosanitarie, nonché contribuire anche a migliorare la qualità dei prodotti.

**3.4.b - Controllo e taratura delle irroratrici** - Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti alla presente azione dovranno essere sottoposte a controllo e taratura da parte dei centri autorizzati dall'ARSSA. Il controllo e la taratura dovranno essere eseguiti entro il primo triennio dell'impegno per le attrezzature aziendali e nel primo biennio per quelle dei contoterzistii, a seguire, gli stessi controlli vanno ripetuti con la stessa periodicità.

Per maggiori dettagli si rimanda al Disciplinare di Produzione Integrata.

**3.4.c - Gestione del suolo** - Per quanto riguarda la gestione del suolo le aziende sono tenute a rispettare il DPI regionale e a rispettare i vincoli in essi stabiliti in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati e ai quali si rimanda;

**Le aziende beneficiarie, per il periodo di impegno, sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti, annuali o periodici, riferiti sia ai “disciplinari di produzione integrata” (DPI) che alle norme sulla “condizionalità” relativamente agli impegni assunti con il presente bando.**

## Articolo 4

# Condizionalità

Gli aderenti alle Azioni della Misura 214 sono tenuti, inoltre, al rispetto degli atti e delle norme del quadro regolamentare nazionale e regionale (D.M. n° 12541 del 21 e Decreto n. 13286 del 18 ottobre 2007 recepiti dalla Giunta Regionale rispettivamente con D.G.R n.166 del 24 febbraio 2007 e con Deliberazione n.1304 del 17-12-2007 pubblicata sul BURA n.9 Speciale del 25-1-2008) relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003.

La sopra citata Azione prevede impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg. (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi stabiliti dal Programma, coerentemente a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

**4.1 L'ampliamento dell'impegno** - L'aumento di superficie rispetto alla domanda iniziale, è ammesso. In questo caso l'impegno assunto per le superfici aggiuntive dovrà essere allineato con la domanda iniziale, ossia tale impegno terminerà quando sarà completato il quinquennio che decorre dalla domanda iniziale.

Il produttore può beneficiare del premio previsto per un aumento della superficie assoggettata ad impegno a condizione che la superficie aggiuntiva per la quale viene richiesto l'ampliamento **non sia superiore, annualmente, al 20% della superficie a premio nel primo anno**. In ogni caso, l'ampliamento dell'impegno, potrà essere finanziato soltanto in caso di disponibilità finanziarie della Regione Abruzzo.

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlati agli impegni assunti dal beneficiario comportano per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti, pena l'applicazione del sistema sanzionatorio e dei controlli previsto nella misura. Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

**4.2 variazioni colturali** - Qualora, dopo la presentazione della domanda di adesione o di aggiornamento annuale, si verificano delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato nella domanda, **il beneficiario è tenuto a comunicarle tempestivamente, per il tramite del CAA, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi**. La liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli in loco terrà conto delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente. La comunicazione entro i termini sopra stabiliti comporterà a carico del beneficiario l'eventuale ricalcolo del premio, la mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

**4.3 trasferimento dell'azienda** - Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisce, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. Nel caso contrario, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite. L'acquirente, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, ha un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di accesso alla azione. Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare, per il tramite del CAA al SIPA competente, entro il termine di trenta giorni dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta.

Il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà estendere il metodo di coltivazione biologico all'eventuale superficie agricola già posseduta e notificare, sempre per il tramite del CAA, entro trenta giorni, al SIPA competente per territorio, e ad uno degli Organismi riconosciuti ed autorizzati allo svolgimento delle attività di certificazione, le superfici coltivate col metodo biologico.

Il subentrante ha l'obbligo di mantenere l'impegno, per la durata residua necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, motivata da causa di forza maggiore, tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate.

## Articolo 5

### Priorità

Qualora l'ammontare degli aiuti relativi alle domande di adesione al presente bando, superino la disponibilità finanziaria, sarà costituita una graduatoria regionale delle domande ammissibili a premio, sulla quale le singole domande saranno riportate in ordine progressivo di priorità.

La graduatoria sarà stilata sulla base dei seguenti elementi preferenziali:

<b>ELEMENTO DI PRIORITA' E SPECIFICHE TECNICHE</b>	<b>PUNTI</b>
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all'interno delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalle norme regionali	<b>8</b>
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all'interno di zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;	<b>7</b>
Aziende ricadenti per almeno il 51% della SAU all'interno di zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.lgs 152/2006 – art. 94 comma 6	<b>5</b>
Aziende ricadenti per almeno il 51% in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento dell'emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura.	<b>5</b>
Altre zone	<b>3</b>
Imprenditori Agricoli a titolo Professionale di età inferiore a 40 anni	<b>5</b>
Imprenditori Agricoli a titolo Professionale di età superiore a 40 anni	<b>4</b>
Imprenditori Agricoli di età inferiore a 40 anni	<b>3</b>
Imprenditori Agricoli di età superiore a 40 anni	<b>2</b>

**IN CASO DI PARITÀ SARA' DATA PRIORITÀ ALL'IMPRENDITORE PIÙ GIOVANE. PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E COOPERATIVE, SI CALCOLERÀ L'ETÀ MEDIA DI TUTTI I SOCI, MENTRE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI, FA FEDE L'ETÀ DELL'AMMINISTRATORE.**

## Articolo 6

### Entità e Intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria disponibile per soddisfare, nei cinque anni, gli impegni derivanti dal presente bando è **€ 22.000.000,00**, fatta salva la facoltà dell'Autorità di Gestione a variare tale importo sia in aumento che in diminuzione ;

I pagamenti vengono erogati annualmente, e sono rivolti a compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale e alla condizione di adesione all'Azione (introduzione o il mantenimento degli impegni specifici:

## 6.1 Introduzione Agricoltura biologica (compensi ettaro-anno)

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
180	120	500	600	700	700

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi dei Regg. CE 2092/91 e successive modificazioni e n. 834/07 dalla data sua applicazione, per l'impegno "Produzione biologica – introduzione", è concesso un sostegno annuo per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 380 Euro/Ha.
- per il settore zootecnico da carne: 330 Euro/Ha

## 6.2 Mantenimento Agricoltura biologica (compensi ettaro-anno)

Seminativi (cereali, p. oleaginose e p. proteiche)	Foraggiere	Ortive, patata, bietola e altre colture erbacee annuali	Olivo	Vite da vino	Fruttiferi e altre colture arboree agricole
150	100	400	500	600	600

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi dei Regg. CE 2092/91 e successive modificazioni e n. 834/07 dalla data sua applicazione, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno annuo per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte: 350 euro per ettaro.
- per il settore zootecnico da carne: 300 euro per ettaro

I premi relativi alla produzione zootecnica biologica, sia di introduzione che di mantenimento, non sono cumulabili con i premi previsti per le colture foraggere.

**I nuovi impianti di colture arboree possono beneficiare del premio intero a partire dal 4° anno dopo la messa a dimora, fino ad allora percepiranno il 50% del premio intero.**

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base di appositi elenchi regionali.

## Articolo 7

### **Presentazione domanda**

La domanda di premio va inoltrata, utilizzando il portale SIAN e previo mandato del richiedente, esclusivamente per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA). Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti;

Si richiama l'attenzione in merito all'importanza che assume la presentazione della domanda di conferma e/o di aggiornamento annuale (dal II° al V° anno di impegno) al cui inoltro sono tra l'altro subordinati i pagamenti successivi a quello del primo anno di impegno. **La mancata presentazione della domanda annuale comporta la non inclusione dell'azienda nell'elenco di liquidazione dell'anno di riferimento anche in presenza degli altri presupposti e l'inclusione nell'elenco delle ditte da sottoporre a controllo.**

## Articolo 8

### **Scadenza**

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 15 maggio 2008, fatta salva eventuale proroga da parte dell'AGEA;

## Articolo 9

### **Controllo e Sanzioni**

Per quanto riguarda controllo sanzioni e per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al PSR 2007/2013, Asse II - misura 214 della Regione Abruzzo, nonché ai regolamenti comunitari interessati e norme nazionali e regionali di riferimento consultabili sul sito ([www.regione.abruzzo.it/agricoltura](http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura)).